

Ordinanza sull'esame svizzero di maturità

Modifica del 9 dicembre 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'esame svizzero di maturità è modificata come segue:

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1

Presidenza degli esami

¹ Gli esami sono presieduti da un membro della Commissione (presidente della sessione).

Art. 23 Sanzioni

¹ Nei casi di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettera c, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d'esame.

² Nei casi di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettere b e c, l'esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate.

³ In caso di plagio del lavoro di maturità sono applicate le stesse sanzioni, eventualmente anche retroattivamente, dopo la conclusione della sessione d'esame.

⁴ Nei casi particolarmente gravi di cui all'articolo 22 capoverso 2 lettera c, inclusi i casi di plagio, la Commissione può pronunciare l'esclusione del candidato per un tempo determinato.

⁵ La sanzione è notificata al candidato dal presidente della sessione.

⁶ Le disposizioni del presente articolo sono espressamente comunicate ai candidati prima dell'inizio degli esami.

Art. 26 cpv. 1

¹ Il candidato che, dopo aver sostenuto l'esame completo o i due esami parziali, non ha superato l'esame ha diritto a un secondo tentativo.

¹ RS 413.12

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012, simultaneamente alla modifica del 22 aprile 2009². Gli articoli 23 e 26 capoverso 1 nella versione del 22 aprile 2009 sono privi di oggetto.

9 dicembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RU 2009 1749